



Regione Umbria

Legge Regionale n. 28 del 13 luglio 1983

**Ulteriore modificazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61, recante:
«Interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti
per la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti
di cui agli artt. 19 e 20 della legge 319/1976, e della legge regionale 9/1979,
in attuazione della legge n. 650 del 24 dicembre 1979»**

(B.U.R. Umbria n. 47 del 20 luglio 1983)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

L' art. 4 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61 è sostituito dal seguente:

« La formale concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, erogando il 50 per cento del contributo assegnato dopo l' inizio dei lavori e l' invio della documentazione relativa, stabilita dalla stesa Giunta regionale; il restante 50 per cento, a saldo, ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale.

A richiesta dei comuni e dei loro Consorzi, per gli impianti di fognatura e di depurazione di loro competenza ammessi ai benefici della presente legge, è consentita l' erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l' inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi, approvata dall' Ente richiedente e illustrante anche le spese effettuate, dalla quale risulti che lo stato di esecuzione dell'



Gestione-Rifiuti.it

opera non è inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'atto della concessione del beneficio.

A richiesta delle imprese agricole od industriali, per gli impianti di depurazione ammessi ai benefici della presente legge il cui costo finale preventivato superi l'importo ammesso a contributo e comunque sia superiore a lire 300 milioni, è consentita l'erogazione di un contributo pari al 40 per cento del totale concesso, ulteriore a quello corrisposto dopo l'inizio dei lavori, dietro presentazione di certificazione del direttore dei lavori sullo stato degli stessi e illustrante le spese effettuate, nonché di idonea garanzia fidejussoria nelle forme previste per gli appalti delle opere pubbliche.

Nelle ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il restante contributo a saldo pari al 10 per cento, verrà erogato ad ultimazione dei lavori e dietro presentazione della documentazione relativa, stabilita dalla Giunta regionale >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 13 luglio 1983

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 13 giugno 1983 (atto n. 960) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 luglio 1983.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

